



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

Ferrara, data del protocollo

All.1

Sig. Presidente della Provincia	<u>FERRARA</u>
Sigg.ri Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della provincia	<u>LORO SEDI</u>
Sigg.ri Presidenti Unioni dei Comuni	<u>LORO SEDI</u>
Sig. Direttore Generale ASL	<u>FERRARA</u>
Sig. Commissario Azienda Ospedaliera "Sant'Anna"	<u>FERRARA</u>
Sig. Questore	<u>FERRARA</u>
Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri	<u>FERRARA</u>
Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza	<u>FERRARA</u>
Sig. Comandante provinciale Vigili del Fuoco	<u>FERRARA</u>
Sigg. Dirigenti Uffici Statali periferici della provincia	<u>LORO SEDI</u>
Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio	<u>FERRARA</u>
Sigg.ri Presidenti delle Associazioni di categoria dei settori agricolo, industriale, artigianale, commerciale e della cooperazione	<u>LORO SEDI</u>
Sig. Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano – Sede Operativa di	<u>FERRARA</u>
Sig. Amministratore Unico A.M.I. – Agenzia Mobilità Impianti	<u>FERRARA</u>

OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19. DPCM del 3 novembre 2020 ed Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12 novembre 2020. Indirizzi applicativi su casi concreti.

Per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre scorso, si trasmettono, in allegato, ulteriori indirizzi applicativi, concordati in ambito regionale, riguardanti alcuni quesiti sollevati sui provvedimenti in oggetto.

Il Prefetto
(Camparano)





Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

1) SPOSTAMENTI

A) **Spostamento tra Comuni per esigenze connesse ai seguenti servizi:**

1) tatuaggi.

Si richiama quanto già indicato nell'orientamento relativo allo spostamento tra comuni per esigenze connesse ai parrucchieri ed estetisti. L'esame dell'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, nonché delle disposizioni contenute nell'ordinanza adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna il 12 novembre 2020, induce a **ritenere ESCLUSA da** eccezioni tale attività.

2) Trattamento rinfoltimento capelli

La Prefettura di Reggio Emilia in ordine alle tematiche in oggetto, a seguito di quesiti proposti dal Comune di Rubiera sarebbe propensa:

- ad ammettere la possibilità di recarsi fuori comune in caso di trattamento di rinfoltimento capelli già iniziato – e magari già pagato - specie se l'interruzione del trattamento vanificherebbe i benefici delle precedenti “sessioni”.

Secondo l'orientamento della Prefettura di Bologna, che funge da coordinatrice, non si rinvergono motivi ostativi allo spostamento purché le persone siano in grado di comprovare che l'interruzione del trattamento vanificherebbe i benefici già ottenuti. In questi casi si tratterebbe di introdurre il concetto della infungibilità della prestazione, che dovrebbe in ogni caso essere autocertificata dal cliente, quale principio guida per ammettere eccezioni.

3) per raggiungere l'autofficina

Il quesito riguardante l'autofficina è relativo alla possibilità di spostarsi in un comune diverso da quello in cui si abita per condurre la propria auto in un'autofficina per la quale è stato preso un appuntamento in giorni precedenti l'emanazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre u.s. A tale riguardo, si ritiene che lo spostamento non sia ammissibile, anche se si tratta di appuntamento fissato in data antecedente, in quanto comunque la prestazione non è stata eseguita.

Diversa è l'ipotesi relativa alla necessità di raggiungere il gommista che custodisce le gomme ai fini del ricambio stagionale. In tale caso si ritiene che lo spostamento tra comuni sia ammissibile purché comprovato.

B) **Spostamenti ultracomunali per gli appartenenti a specifiche associazioni ecclesiali.**

Il quesito in oggetto, posto da questa Prefettura con riguardo ai fedeli di rito antico (ucraini cattolici di rito greco ed ortodossi), richiede la lettura congiunta delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e dell'art.1, comma 9, lett. p) e q) del DPCM in vigore, secondo le quali lo spostamento in Comune diverso da quello di residenza e/o domicilio è possibile anche quanto necessario per fruire di un luogo di culto non presente nel proprio territorio comunale, purché individuato tra quelli più vicini.

Lo spostamento andrà giustificato nel modulo di autocertificazione.

C) **Spostamenti ultracomunali per gli associati di Assonautica**

Assonautica Ferrara gestisce un punto di ormeggio di imbarcazioni da diporto a Lido degli estensi presso la darsena sud del Porto canale di Portogaribaldi nel comune di Comacchio. Ha rappresentato l'esigenza per i propri associati di recarsi in Comune di Comacchio dai propri comuni di residenza nella provincia di Ferrara e Bologna.



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

Questa Prefettura, sentito in proposito l'Ufficio Circondariale marittimo di Portogaro ha verificato che effettivamente potrebbe essere fondata l'esigenza rappresentata, soprattutto in previsione di eventi atmosferici che potrebbero mettere a rischio le imbarcazioni ormeggiate

Pertanto in analogia con quanto previsto per l'accesso alle seconde case, si ritiene di poter esprimere un parere favorevole alle indicate condizioni laddove lo spostamento è dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili o anche potenzialmente rischiose (quali la previsione di eventi meteorologici avversi) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

2) MENSE AZIENDALI

E' possibile svolgere attività di mensa aziendale per conto delle proprie aziende clienti all'interno di pubblici esercizi con regolare contratto di mensa e che preclude l'accesso al pubblico?

La disposizione di cui all'art. 2, comma 4 del DPCM del 3 novembre u.s. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore

Al riguardo, si rileva che le predette attività sono quelle identificate dai codici ATECO "56.29.10 Mensa – gestione di mensa (ad esempio presso fabbriche, uffici, ospedali o scuole) in concessione" e "56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale – fornitura di pasti preparati per imprese di trasporto, ospedali, scuole, eccetera", differenti quindi dalle attività di ristorazione di cui al codice ATECO "56.10.11 Ristorazione con somministrazione".¹

Si segnala, in proposito, che tra gli allegati al DPCM del 3 novembre scorso nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (all.13) viene affrontato anche l'argomento delle "mense aziendali" ubicate all'interno dei cantieri.

Tale documento specifica che l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che, al di fuori della fattispecie prima indicata ed in linea di massima, non sia possibile consentire l'accesso all'esercizio di ristorazione anche se supportato da un contratto con l'azienda. Ciò in quanto il DPCM in argomento all'art. 2 non vieta la somministrazione da parte degli esercizi di ristorazione o bar se organizzati in forma di asporto o di consegna domiciliare (anche presso la sede aziendale).

3) PESCA E RACCOLTA DI TARTUFI

- A) L'attività di **pesca professionale** non è soggetta ad alcuna limitazione essendo giustificata da "*comprovati motivi di lavoro*".
- B) L'attività di raccolta dei tartufi va distinta tra quella "professionale", quella "occasionale" effettuata "per integrazione al reddito" e quella "occasionale" di tipo "amatoriale" o per autoconsumo. In tale contesto:

¹ Al riguardo il Presidente della Regione Veneto, nel primo periodo di emergenza sanitaria aveva emanato un'ordinanza sul punto con la quale aveva introdotto la possibilità per i pubblici esercizi di svolgere l'attività di "*mensa contrattuale*".



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

- I. i titolari di partita IVA specifica (con codice ATECO 02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”), che svolgono l’attività di raccolta dei tartufi come attività professionale principale possono infatti autocertificare il loro spostamento ai sensi dell’art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3/11/2020 adducendo la causale “*comprovati motivi di lavoro*”, purché, in caso di controlli: siano in possesso di tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità; abbiano copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso;
- II. I soggetti non titolari di partita IVA specifica che effettuano l’attività di raccolta dei tartufi come attività “occasionale” per integrazione al reddito **sono considerati comunque nello svolgimento di attività lavorativa e possono svolgere la loro attività anche al di fuori del territorio del Comune di residenza**, purché, oltre ad esibire il tesserino di abilitazione alla raccolta dei tartufi in corso di validità e copia dell’attestazione del versamento della tassa regionale dell’anno in corso: possano esibire copia dell’attestazione del versamento per sostituto d’imposta entro i 7.000 euro del modello F24 per l’anno in corso; possano dimostrare documentalmente anche l’effettiva vendita del prodotto negli ultimi 12 mesi, come prova dell’effettiva integrazione del reddito;
- III. Per i soggetti privi di Partita IVA, sprovvisti di attestazione di versamento sostitutivo con F24 e impossibilitati a fornire prova dell’effettiva vendita del prodotto, ma titolari di un permesso “occasionale” per la raccolta effettuata a carattere meramente “amatoriale” e/o per autoconsumo il D.P.C.M. 3/11/2020 non vieta in assoluto l’attività di raccolta dei tartufi, assimilabile in tal caso ad “attività sportiva” al pari della caccia. La classificazione attuale in Zona Arancione prevede il “**divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili**”, di conseguenza la raccolta del tartufo per queste persone è ammissibile, ma esclusivamente nel comune di residenza.

4) ATTIVITA’ VENATORIA

A) È possibile esercitare l’attività venatoria nel Comune di residenza?

Si, il D.P.C.M. 3/11/2020 non vieta in assoluto l’attività venatoria, peraltro assimilabile ad “attività sportiva”, e la classificazione attuale in Zona Arancione prevede solo il “**divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza**”;

B) È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, bensì in altro ATC (che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l’attività venatoria?

La classificazione attuale della Regione Emilia-Romagna in Zona Arancione prevede il “**divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi**”;



Prefettura di Ferrara Ufficio Territoriale del Governo

di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza". L'attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l'attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non rientra in alcuna delle categorie previste dall'Art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3/11/2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una "attività sportiva" (cfr. FAQ del Governo <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>) pertanto non sarà possibile esercitare l'attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza. Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune di residenza, o praticano l'attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio del Comune di residenza).